

**Comunicazione n. DAL/97013052 del 17-12-1997**

inviata al sig. ...

**Oggetto: Quesito in materia di promotori finanziari**

Si fa riferimento alla lettera pervenuta alla scrivente il ..., con la quale la S.V., promotore finanziario, ha domandato se:

- ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. d) ed f), del D.Lgs. n. 415/1996, per attività di consulenza debba intendersi "qualsiasi attività finalizzata alla descrizione dei rischi e dei vantaggi di qualsiasi natura presenti direttamente e indirettamente in ogni operazione nei confronti della quale è finalizzata la consulenza ..., presupponendo che è lasciato alla controparte l'onere di ogni decisione finale";

- ad "un soggetto iscritto all'albo dei promotori finanziari, che non ha assunto alcun incarico come promotore presso un intermediario" - situazione in cui la S.V. ha dichiarato di trovarsi- sia consentito svolgere l'attività di consulenza di cui all'art. 1, co. 4, lett. f) o quella di cui alla lettera d) dello stesso articolo del citato D.Lgs. n. 415/96 (d'ora in poi "decreto").

L'attività di consulenza di cui all'art. 1, co. 4, lett. f), del decreto - si precisa - consiste propriamente nella fornitura di indicazioni utili perché il cliente possa effettuare scelte di investimento in strumenti finanziari, avendo cura di consigliare al cliente medesimo le operazioni più adeguate in relazione alla sua situazione economica e ai suoi obiettivi di investimento.

L'esercizio di tale attività è inibito ai promotori finanziari ai sensi dell'art. 21, lett. a), del regolamento n. 10629/97 #<sup>1</sup>, "salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale (il promotore) opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo".

Tale incompatibilità deve ritenersi sussistente anche qualora il promotore non abbia ancora assunto alcun incarico presso un intermediario, in quanto discendente dallo stesso status di promotore. L'acquisizione di quest'ultimo, attraverso l'iscrizione al relativo albo, è fonte di situazioni giuridiche soggettive (attive e) passive che permangono in capo al soggetto fino a quando egli conservi lo status medesimo; è, appunto, nei termini, di preclusioni connesse allo specifico status di promotore, indipendentemente dall'effettivo esercizio della relativa attività, che vanno inquadrate le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 21 del regolamento n. 10629/97.

Dalla attività di consulenza appena esaminata si differenzia la consulenza in materia di finanza d'impresa, di cui all'art. 1, co. 4, lett. d), del decreto, liberamente esercitabile dal promotore finanziario - al di fuori delle proprie eventuali funzioni tipiche ed esclusivamente a titolo personale - in quanto attività non rientrante in alcuna delle specifiche previsioni di incompatibilità dell'art. 21, lett. a)-e), del menzionato regolamento né, a parere della scrivente, in quella generale relativa ad ogni incarico o attività che si ponga in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore (lett. f) dello stesso articolo).

Con successiva nota del ..., la S.V. ha integrato il quesito, precisando che l'attività che intenderebbe svolgere consiste in una attività di "informazione" avente ad oggetto gli aspetti tecnici, normativi e fiscali ed elaborazioni statistiche relativamente, tra l'altro, alle

---

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 4/97*. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

tendenze speculative dei principali mercati finanziari, allo stato dell'economia dei paesi emergenti e non, alle caratteristiche degli strumenti di investimento, dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati da banche e imprese di investimento nonché alle caratteristiche di "qualsiasi altro rapporto contrattuale a cui possono avere accesso enti e persone fisiche tramite banche, imprese di investimento, società assicurative e del credito in genere".

In proposito, si osserva che l'attività prospettata, in quanto avente carattere meramente informativo, non è riservata a soggetti specifici e può ritenersi liberamente esercitabile dai promotori finanziari; qualora, peraltro, (e nella misura in cui) detta attività si estendesse fino a comprendere anche la fornitura di consigli personalizzati in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, elaborati in considerazione della situazione e delle concrete necessità dei singoli clienti, essa integrerebbe l'attività di consulenza di cui all'art. 1, co. 4, lett. f), del decreto, come tale preclusa ai promotori finanziari a termini del ricordato art. 21, lett. a), del regolamento n. 10629/97.

p. IL PRESIDENTE  
*Lamberto Cardia*